

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/591 della convenuta, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Χαλλούμι» (Halloumi)/«Hellim» (DOP)]⁽¹⁾, e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sul presunto errore manifesto di valutazione che la convenuta avrebbe commesso quanto alla conformità al regolamento n. 1151/2012⁽²⁾ della domanda di registrazione n. CY/PDO/0005/01243. Essi affermano che la convenuta ha violato gli articoli 10, 49 e 50 del regolamento n. 1151/2012 e non ha esaminato correttamente la domanda di registrazione di «Halloumi» come DOP⁽³⁾.
2. Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione, da parte della convenuta, degli articoli 10, 49 e 50 del regolamento n. 1151/2012, per non aver verificato il rispetto della procedura prevista dal regolamento n. 1151/2012.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione, ad opera della convenuta, del principio di buona amministrazione a causa della durata estremamente lunga della procedura di registrazione.
4. Quarto motivo, vertente sulla presunta insufficiente motivazione del regolamento impugnato. Si afferma che la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE nonché il diritto dei ricorrenti ad un ricorso effettivo.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta del principio di buona amministrazione, in quanto i giudici ciprioti hanno annullato gli atti nazionali interni su cui si basa il regolamento impugnato.

⁽¹⁾ GU 2021, L 125, pagg. 42-51.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pagg. 1-29).

⁽³⁾ Denominazione di Origine Protetta.

Ricorso proposto il 11 luglio 2021 — Itinerant Show Room/EUIPO — Save the Duck (ITINERANT)

(Causa T-416/21)

(2021/C 357/42)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Save the Duck SpA (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ITINERANT — Domanda di registrazione n. 17 946 859

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 maggio 2021 nel procedimento R 997/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare all'EUIPO di concedere il marchio dell'Unione europea n. 17 946 859 nelle classi 18 e 25;
- condannare alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Erronea esclusione delle prove presentate avanti la commissione di ricorso;
- Erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Erronea interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 11 luglio 2021 — Itinerant Show Room/EUIPO — Save the Duck (ITINERANT)**(Causa T-417/21)**

(2021/C 357/43)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti**

Ricorrente: Itinerant Show Room Srl (San Giorgio in Bosco, Italia) (rappresentante: E. Montelione, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Save the Duck SpA (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo ITINERANT — Domanda di registrazione n. 17 946 853

Procedimento dinanzi all' EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 maggio 2021 nel procedimento R 1017/2020-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- ordinare all'EUIPO di concedere il marchio dell'Unione europea n. 17 946 853 nelle classi 18 e 25;
- condannare alle spese del procedimento.

Motivi invocati

- Erronea esclusione delle prove presentate avanti la commissione di ricorso;
 - Erronea applicazione dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - Erronea interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-